

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 ottobre 2019, n. 780

Modifica del paragrafo 4.3 del documento "Bonifica di siti contaminati - Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV- Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n.27 e s. m. i.", allegato alla D.G.R. n. 296 del 21 maggio 2019.

OGGETTO: Modifica del paragrafo 4.3 del documento “Bonifica di siti contaminati - Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV- Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n.27 e s. m. i.”, allegato alla D.G.R. n. 296 del 21 maggio 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18/02/2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 recante “*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*”;

VISTI il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 ed il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modifiche dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 in materia di bilancio e contabilità;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante “*Regolamento regionale di contabilità*”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13: “*Legge di stabilità regionale 2019*”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019 -2021*”;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n.14 e ss.mm.ii. “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento organizzativo”;

VISTA la Direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991, che modifica la Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

VISTA la Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale che, in vista di questa finalità *"istituisce un quadro per la responsabilità ambientale"* basato sul principio *"chi inquina paga"*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte IV – Titolo V - che all'articolo 242 disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati e all'articolo 249 dispone in ordine alle procedure semplificate di intervento per le aree contaminate di ridotte dimensioni;

VISTO il D.M.12 febbraio 2015 n. 31, “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*” e successive modifiche, in particolare gli artt. 4, 5, e 6 che definiscono le funzioni amministrative in capo rispettivamente a Regione, Province e Comuni, nonché l’art. 17 che stabilisce gli adempimenti relativi alla bonifica e alla messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti e degli impianti;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23 recante “Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche” che, nelle more della revisione organica della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha apportato alla suddetta legge regionale specifiche modifiche per l’adeguamento dell’assetto organizzativo delle funzioni in materia di bonifica dei siti contaminati alle nuove procedure previste dal decreto stesso e, in particolare, sono stati modificati gli articoli 4, 5, 6 e sostituito l’articolo 17;

PRESO ATTO che la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23 succitata dispone di assicurare i principi di continuità giuridica e di economicità nella produzione degli atti relativamente ai numerosi e complessi procedimenti di bonifica avviati nei Comuni del Lazio;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 concernente: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)”;

VISTA la D.G.R. 451/2008 “*Bonifica dei Siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati da D.lgs.152/2006, Parte IV, Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii.*”;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, attraverso apposita convenzione con l’ARPA Lazio (Det. n. G17625 del 5 dicembre 2014), ha avviato la realizzazione e la gestione dell’Anagrafe Informatica dei Siti Contaminati, così come previsto dall’art. 251 del d.lgs. n. 152/2006, secondo i criteri delineati dalla D.G.R. 310/2013;

VISTA la D.G.R. n. 130 del 12 marzo 2019 “D.lgs. n. 152/2006. Art. 239, comma 3. Indirizzi per la redazione del Piano Regionale di gestione dell’inquinamento diffuso”;

PRESO ATTO che con la D.G.R. n. 296 del 21 maggio 2019 è stato approvato il documento tecnico completo della modulistica utile al funzionamento dell’Anagrafe dei Siti da Bonificare e revocata la precedente D.G.R. 451/2008 “*Bonifica dei Siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati da D.lgs.152/2006, Parte IV, Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii.*”;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione della succitata D.G.R. n. 296 del 21 maggio 2019 associazioni di categoria hanno evidenziato, con propria nota protocollo n. 1005 inviata in data 31 luglio 2019 ed assunta al protocollo regionale in pari data con il n. 635585, delle discordanze tra i contenuti del Paragrafo 4.3 delle Linee guida regionali e i disposti normativi di cui al D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015, per quanto attiene alcuni aspetti relativi alle semplificazioni introdotte con il suddetto Decreto ministeriale;

CONSIDERATO che il D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015 riveste carattere di fonte normativa secondaria, sovraordinata alla succitata D.G.R. 296 del 21 maggio 2019, che lo ha comunque recepito, trattandosi di un Regolamento emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in attuazione di quanto disposto dall'art. 252, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs 152/2006;

RITENUTO pertanto necessario intervenire modificando i contenuti del Paragrafo 4.3 delle Linee guida regionali nella parte oggetto dei rilievi mossi, al fine di renderle più aderenti ai disposti del D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015, mantenendo al contempo un opportuno livello di controllo sui necessari interventi, al fine di perseguire il principio di limitazione del conferimento dei rifiuti negli impianti di discarica regionali, spirito secondo il quale era stato previsto il disposto in argomento;

PRESO ATTO che il disposto di cui al Paragrafo 4.3 delle Linee guida regionali da modificare prevede:

“Qualora, a seguito del superamento delle CSC, oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari, opportuni interventi di messa in sicurezza d'urgenza (quali la movimentazione e asportazione di terreno), il procedimento non può essere concluso con l'autocertificazione, ma deve svolgersi con la presentazione del progetto unico di bonifica e l'approvazione degli Enti competenti in Conferenza di servizi, come specificato ai successivi casi.”

RITENUTO di dover modificare il suddetto disposto sostituendolo con il seguente:

“Qualora, a seguito del superamento delle CSC, oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari opportuni interventi di messa in sicurezza d'urgenza (quali la movimentazione e asportazione di terreno), all'autocertificazione dovrà essere allegata una apposita relazione tecnica descrittiva delle attività condotte, completa di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate, al fine di verificare che il materiale rimosso, per tipologia e quantità, sia limitato a quanto strettamente necessario. Unitamente ai predetti documenti dovrà essere inoltre inviato un piano di collaudo completo di cronoprogramma per l'eventuale verifica e controllo da parte dell'autorità competente”

RITENUTO inoltre necessario allegare alla presente la versione delle Linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 296 del 21 maggio 2019 complete della suddetta novazione;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di modificare il Paragrafo 4.3 del documento “Bonifica di siti contaminati - Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV- Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n.27 e s. m. i.”, allegato alla D.G.R. n. 296 del 21 maggio 2019, recante titolo “Revoca D.G.R. 451/2008. Bonifica siti contaminati: Approvazione delle nuove Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006, n.152 – Parte IV – Titolo V e dalla L.R. 9 Luglio 1998 n.27 e s.m.i.”, sostituendo il seguente capoverso:

“Qualora, a seguito del superamento delle CSC, oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari, opportuni interventi di messa in sicurezza d'urgenza (quali la movimentazione e asportazione di terreno), il procedimento non può essere concluso con l'autocertificazione, ma deve svolgersi con la presentazione del progetto unico di bonifica e l'approvazione degli Enti competenti in Conferenza di servizi, come specificato ai successivi casi.”

con il seguente:

“Qualora, a seguito del superamento delle CSC, oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari opportuni interventi di messa in sicurezza d'urgenza (quali la movimentazione e asportazione di terreno), all'autocertificazione dovrà essere allegata una apposita relazione tecnica descrittiva delle attività condotte, completa di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate, al fine di verificare che il materiale rimosso, per tipologia e quantità, sia limitato a quanto strettamente necessario. Unitamente ai predetti documenti dovrà essere inoltre inviato un piano di collaudo completo di cronoprogramma per l'eventuale verifica e controllo da parte dell'autorità competente”

- di allegare alla presente la versione delle Linee guida regionali di cui D.G.R. n. 296 del 21 maggio 2019 completa della suddetta modifica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

ALLEGATO A

Bonifica di siti contaminati**Linee Guida**

Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, Parte Quarta Titolo V, e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.

1 Premessa

A livello nazionale, il riferimento normativo per la bonifica dei siti contaminati è il D.lgs. 152/06, in particolare la Parte Quarta Titolo V che disciplina gli interventi di bonifica dei siti contaminati.

Inoltre, i criteri per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (PV) sono individuati dal D.M. 31/15. Con le modifiche alla L.R. 27/98, apportate con la L.R. 23/06, è stata disposta la delega ai Comuni del Lazio di specifiche funzioni concernenti l'approvazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati.

La suddetta disposizione legislativa, ha consentito di assicurare i principi di continuità giuridica e di economicità nella produzione degli atti relativamente ai numerosi e complessi procedimenti di bonifica avviati nei Comuni del Lazio.

Si avverte, comunque, l'esigenza di sviluppare ulteriormente il percorso avviato con la predetta legge regionale, stabilendo con le Amministrazioni provinciali e comunali interessate un'azione concertata e condivisa.

2 Obiettivo

Il presente documento fornisce le linee guida ai soggetti obbligati e/o interessati e gli indirizzi applicativi alle Amministrazioni competenti su taluni aspetti procedurali del D.lgs 152/06 e del D.M. 31/15, assicurando alle stesse, nel contempo il sostegno tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (d'ora in poi ARPA).

Tali forme di sostegno, che in prospettiva potranno entrare a far parte in modo organico negli aggiornamenti del Piano Regionale delle Bonifiche, sono peraltro già previste dalla normativa vigente nel quadro delle competenze delle Province (oggi anche Città metropolitane) in materia di controlli, nelle forme specificate dall'art. 197, co. 2 del D.lgs 152/06 in relazione al "*controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti*" di cui al comma 1 lett. a), nonché dall'art. 248, co. 1 e co. 2, del medesimo decreto.

Gli indirizzi sono inoltre volti ad assicurare a livello regionale il supporto dell'ARPA nelle Conferenze dei servizi convocate ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e così come previsto dall'art. 5, co. 3, della L.R. 23/06, attraverso le valutazioni tecniche di cui all'art. 17 della L. 241/90. Il supporto delle Agenzie ambientali è inoltre previsto nell'ambito delle attività svolte dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) all'art. 3, co. 1, lett. e) della L. 132/2016.

Considerata l'articolazione e la complessità delle attività connesse alla approvazione, esecuzione e controllo dei progetti di bonifica, nel presente documento di indirizzo e coordinamento sono delineate le azioni di intervento dei diversi soggetti in relazione alle diverse fasi concettuali e temporali di realizzazione dei progetti di bonifica, nonché in merito alla compilazione e alla condivisione con gli Enti competenti della modulistica allegata alle presenti linee guida, definita nell'ambito dello sviluppo del sistema informativo per la gestione dei siti interessati da procedimento di bonifica (A.S.P.BON. Lazio – Anagrafe informatica dei Siti sotto Procedimento di BONifica della Regione Lazio) in accordo all'art. 251 del D.lgs 152/06 e alla Determina della Regione Lazio n. G17625 del 5/12/2014.

L'aspetto metodologico rilevante in questo contesto è dato dall'articolazione del percorso tecnico e amministrativo che, strutturato nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti di bonifica, consente di individuare le attività delegate alle Amministrazioni responsabili del procedimento amministrativo di bonifica, e quelle di

competenza dell'Autorità di controllo; queste ultime eventualmente integrate dall'ARPA con sopralluoghi in campo e riscontri diretti (campionamento e analisi).

3 Procedura ordinaria (art. 242, D.lgs 152/06)

3.1 Comunicazioni/notificazioni di potenziale contaminazione

Ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/06, in caso di un evento di potenziale contaminazione, ovvero all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, il responsabile dell'inquinamento ne dà tempestiva comunicazione, o comunque entro le 24 ore, trasmettendo il **Modulo A** agli Enti competenti in esso individuati, nelle modalità previste dall'art. 304, co. 2 del D.lgs 152/06, attuando contestualmente le necessarie misure di prevenzione.

Ai sensi dell'art. 245 del D.lgs 152/06, fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'art. 242, il proprietario o gestore del sito non responsabile che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) deve darne comunicazione agli Enti utilizzando il **Modulo A**.

Ai sensi dell'art. 244, co. 1, del D.lgs 152/06, le pubbliche Amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuino siti nei quali accertino superamenti delle CSC ne danno comunicazione agli Enti competenti in base allo schema riportato nel **Modulo A**.

3.2 Individuazione del soggetto responsabile

Ai sensi degli artt. 244, co. 2 e 245, co. 2 del D.lgs 152/06, la Provincia o la Città metropolitana di Roma Capitale, una volta ricevute le comunicazioni di cui al paragrafo precedente, si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile, adottando i relativi provvedimenti di diffida, al fine di dar corso agli interventi di bonifica.

A tal fine, la Provincia può richiedere, ove ciò sia previsto da specifico accordo formale, distinto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 197 del D.lgs 152/06 per lo svolgimento dei controlli ex artt. 242 e 248 del D.lgs 152/06, il supporto dell'ARPA, che si impegna a mettere a disposizione i propri laboratori e personale per le eventuali attività di campionamento e analisi che si ritenessero necessarie.

È comunque riconosciuta al proprietario del sito o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

Nei casi in cui il responsabile non sia individuato oppure, ad avvenuta diffida, il soggetto individuato come responsabile o il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provveda, gli interventi necessari ai sensi della Parte Quarta Titolo V del D.lgs 152/06 sono adottati dall'Amministrazione comunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 250 del medesimo decreto legislativo.

3.3 Misure di prevenzione/messa in sicurezza

In seguito alla comunicazione di potenziale contaminazione di cui al punto 3.1, l'ARPA trasmette il **Modulo H** agli Enti in esso definiti, nonché al soggetto che ha effettuato la notifica, comunicando la registrazione del sito nella Banca Dati dell'anagrafe informatica dei siti interessati da procedimento di bonifica e la contestuale attribuzione del codice univoco di identificazione del sito, che identificherà il sito per tutto l'iter amministrativo.

Nel caso in cui si verifichino condizioni di emergenza¹, il responsabile o il proprietario/gestore dell'area non responsabile attua, contestualmente alle misure di prevenzione, le misure di messa in sicurezza di emergenza (MISE), atte a contenere la diffusione delle sorgenti di contaminazione primarie e a rimuoverle.

Attuati gli interventi sopracitati, il soggetto obbligato o il proprietario/gestore dell'area non responsabile svolge un'indagine preliminare nelle zone interessate, sui parametri ritenuti oggetto dell'inquinamento.

La descrizione delle misure di prevenzione e delle eventuali misure di messa in sicurezza attuate nonché i risultati delle indagini preliminari svolte sono comunicati dal responsabile o dal proprietario/gestore non responsabile inviando il **Modulo B** agli Enti definiti nello stesso, entro 48 ore dall'avvenuta comunicazione di cui al punto 3.1. Insieme al Modulo B devono essere inoltre trasmessi gli esiti analitici delle

¹ Ai sensi dell'art. 240, lett t) del D.lgs 152/06 per condizioni di emergenza si intendono, ad esempio: 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi ed esplosioni.

indagini condotte, una planimetria dell'area interessata dalla potenziale contaminazione, l'estratto della mappa catastale di riferimento e una relazione di sintesi sulle attività effettuate.

3.4 Autocertificazione

Caso C<CSC. Nel caso in cui i risultati delle indagini preliminari accertino il non superamento delle CSC definite per la specifica destinazione d'uso del sito, il soggetto obbligato o il proprietario/gestore dell'area non responsabile provvede al ripristino dell'area, dandone notizia agli Enti competenti con un'apposita autocertificazione, redatta secondo lo schema del **Modulo F**. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte, anche a campione, dall'Autorità competente individuata nella Provincia (ex artt. 197, 242, co. 12 e 248, D.lgs 152/06), nei successivi 15 giorni.

L'ARPA effettua le attività e i campionamenti finalizzati alla verifica, su richiesta dell'Amministrazione competente per il controllo, esclusivamente nei casi in cui il responsabile dell'inquinamento o il soggetto interessato non responsabile metta a disposizione dell'Agenzia i necessari apprestamenti tecnici per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli occorrenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, co. 3 del D.lgs 152/06, dandone comunicazione entro 15 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione.

Nel caso gli esiti delle eventuali indagini siano positivi, la chiusura del procedimento si perfeziona con una attestazione da parte della Provincia. A tal fine la Provincia invia agli Enti competenti, nonché al soggetto obbligato/interessato il **Modulo M** compilato in tutte le sue parti.

3.5 Piano della Caratterizzazione

Caso C>CSC. Qualora le indagini preliminari accertino l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento o il non responsabile che abbia deciso di intervenire ne dà comunicazione agli Enti competenti tramite il **Modulo B** sopracitato. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 240, comma 1 lettera b, "*...nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati*". In caso di conformità ai valori di fondo, la modulistica da utilizzare per la chiusura del procedimento è la stessa indicata nel paragrafo 3.4, ossia il **Modulo F** ai fini dell'autocertificazione da parte del soggetto obbligato o interessato e il **Modulo M** in caso di attestazione di mancata necessità di interventi di bonifica da parte della Provincia. Nei 30 giorni successivi alla comunicazione tramite il modulo B, il soggetto obbligato o il non responsabile che abbia deciso di intervenire presenta al Comune, alla Provincia, alla Regione e all'ARPA, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), nel caso di siti inclusi nella perimetrazione di Siti di Interesse Nazionale (SIN), il Piano di caratterizzazione del sito.

Nel caso in cui il soggetto responsabile intenda conoscere la qualità delle matrici ambientali del contesto territoriale in cui è inserito il sito, potrà prelevare campioni da aree adiacenti. A tal fine, le caratteristiche dei punti di prelievo devono corrispondere, per quanto possibile, a quelli ubicati nel sito.

L'Amministrazione responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, ossia il Comune ai sensi della L.R. 23/06 ovvero la Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali, ovvero il MATTM, nel caso di SIN, acquisita la documentazione, convoca la Conferenza dei servizi secondo i modi e tempi stabiliti dalla normativa di settore ai fini dell'autorizzazione del piano.

3.6 Analisi di rischio sito-specifica

Entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di caratterizzazione in Conferenza di servizi, il soggetto obbligato o il soggetto non responsabile ma che intende procedere con la bonifica del sito presenta agli Enti competenti i risultati della caratterizzazione svolta, tramite il **Modulo C**, e la documentazione tecnica relativa all'Analisi di rischio sito-specifica (AdR), tramite il **Modulo D**, completa del modello concettuale definitivo del sito, elaborato nelle forme di cui all'Allegato 2 alla Parte Quarta del D.lgs 152/06.

La conformità delle indagini ambientali condotte al Piano di caratterizzazione approvato è accertata dalla Provincia che si avvale del supporto tecnico dell'ARPA.

L'Amministrazione responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, ossia il Comune ai sensi della L.R. 23/06 ovvero la Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali, ovvero il MATTM, nel caso di SIN, convoca la Conferenza dei servizi per l'approvazione del documento di analisi di rischio sito-specifica.

I risultati dell'AdR possono essere verificati tramite dati di campo, da acquisire mediante campionamento e analisi del soil-gas e/o aria ambiente e/o camera di flusso.

Caso C<CSR. Nel caso in cui gli esiti dell'Analisi di rischio sito-specifica dimostrino che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito sono inferiori alle CSR stimate, la Conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi di rischio sito-specifica dichiara concluso positivamente il procedimento, riservandosi la possibilità di prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito, per verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata. A tal fine il soggetto responsabile entro 60 giorni dall'approvazione dell'Analisi di rischio sito-specifica, invia al Comune, alla Provincia, alla Regione e all'ARPA, nonché al MATTM, nel caso di SIN, un piano di monitoraggio, nel quale sono individuati almeno i parametri da sottoporre a controllo e la frequenza e la durata del monitoraggio.

L'Amministrazione responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, ossia il Comune ai sensi della L.R. 23/06 ovvero la Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali, ovvero il MATTM, nel caso di SIN, sentita la Provincia, che a sua volta è coadiuvata dall'ARPA territorialmente competente ai sensi dell'art. 197 e dell'art. 248 del D.lgs 152/06, approva il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

A conclusione delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica gli esiti delle attività svolte agli Enti competenti, tramite una relazione tecnica riassuntiva.

Sia nel caso di non superamento delle CSR che a conclusione positiva dell'attività di monitoraggio, l'Amministrazione responsabile del procedimento di bonifica dichiara concluso positivamente il procedimento tramite atto ufficiale nonché attraverso la compilazione del **Modulo M**.

3.7 Progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente

Caso C>CSR. Nel caso in cui gli esiti dell'analisi di rischio sito-specifica (o delle attività di monitoraggio) evidenzino il superamento delle CSR, il sito è iscritto all'Anagrafe dei siti contaminati. Nello specifico, l'iscrizione all'Anagrafe è comunicata dal Comune ovvero dalla Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali, alle altre Amministrazioni e Enti coinvolti nonché al soggetto obbligato tramite il **Modulo I**.

Il soggetto obbligato o interessato, nei successivi 6 mesi dall'approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica, sottopone al Comune, alla Provincia, alla Regione e all'ARPA nonché al MATTM, nel caso di SIN, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa (MISO) o permanente (MISP) e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale.

L'Amministrazione responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, ossia il Comune ai sensi della L.R. 23/06 ovvero la Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali, ovvero il MATTM, nel caso di SIN, convoca la Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di bonifica/MISO/MISP. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie.

3.8 Certificazione di avvenuta bonifica

In seguito all'ultimazione degli interventi approvati, il soggetto obbligato o interessato trasmette gli esiti delle attività svolte agli Enti competenti, utilizzando il **Modulo E**.

Le informazioni finanziarie di sintesi relative all'intervento effettuato sono trasmesse dall'Amministrazione responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, ossia il Comune ai sensi della L.R. 23/06 ovvero la Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali, ovvero il MATTM, nel caso di SIN, alle altre Amministrazioni e Enti competenti secondo lo schema del **Modulo L**.

Il soggetto obbligato o il non responsabile che abbia deciso di procedere con la bonifica (interessato) richiede il rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in sicurezza permanente per il sito o per il lotto funzionale inviando agli Enti competenti il **Modulo G**.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione (**Modulo N**) sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

3.9 Certificazione interventi finanziati

Fatto salvo quanto previsto dal punto 3.8, nei casi di procedimenti finanziati nelle forme previste dagli artt. 17, co. 4, 32 e 39 della L.R. 27/98, il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza

permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione (**Modulo N**) sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

4 Procedure semplificate

4.1 Bonifica dei suoli - art. 242-bis, D.lgs 152/06

Fermo restando quanto stabilito ai punti 3.1, 3.2, 3.3 delle presenti Linee Guida, nel caso in cui il soggetto obbligato o interessato sia intenzionato ad effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo che riportino le concentrazioni misurate al di sotto delle CSC di riferimento, è prevista l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 242-bis del D.lgs 152/06. La procedura è applicabile a siti di qualsiasi dimensione e complessità.

A tal fine, il soggetto interessato, sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, invia all'Autorità competente il progetto di bonifica dei suoli elaborato, completo del cronoprogramma di svolgimento di lavori.

Insieme al progetto di bonifica, il soggetto obbligato trasmette inoltre i risultati delle indagini svolte agli Enti competenti tramite il **Modulo C**, nel quale andrà specificata l'intenzione di avvalersi dell'art. 242-bis, compilando l'apposita sezione. Il crono-programma deve precisare gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.

Il sito è iscritto all'anagrafe dei siti contaminati; l'iscrizione all'Anagrafe è comunicata dal Comune ovvero dalla Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali, alle altre Amministrazioni e Enti coinvolti nonché al soggetto obbligato o interessato tramite il **Modulo I**.

La caratterizzazione e il progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione in Conferenza di servizi, ma le attività di bonifica sono sottoposte a controllo per la verifica del conseguimento dei valori di CSC.

La procedura di approvazione mediante Conferenza di servizi è invece prevista per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica. A tal fine, l'interessato presenta all'Autorità competente gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività.

L'Amministrazione responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, ossia il Comune ai sensi della L.R. 23/06 ovvero la Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali, ovvero il MATTM, nel caso di SIN, convoca la Conferenza di servizi entro i 30 giorni successivi e, entro 90 giorni dalla convocazione, adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto obbligato o interessato comunica all'Amministrazione titolare del procedimento e all'ARPA la data di avvio degli interventi di bonifica, che devono concludersi nei successivi 18 mesi (salva eventuale proroga non superiore a 6 mesi). Decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario.

Se il progetto di bonifica riguarda un sito di estensione superiore a 15.000 m², può essere attuato in non più di 3 fasi, ognuna soggetta al termine di esecuzione di 18 mesi.

Se il progetto di bonifica riguarda un sito di estensione superiore a 400.000 m², il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma annesso al progetto stesso, che deve essere concordato con l'autorità competente.

Ultimati gli interventi di bonifica, il soggetto obbligato o interessato trasmette gli esiti delle attività svolte agli Enti competenti, utilizzando il **Modulo E** e presenta il piano di caratterizzazione/collaudato all'Autorità responsabile del procedimento al fine di verificare il conseguimento delle CSC per la matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato in Conferenza dei servizi, convocata dall'Amministrazione responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, nei successivi 45 giorni.

Le informazioni finanziarie di sintesi relative all'intervento effettuato sono trasmesse dall'Amministrazione responsabile del procedimento amministrativo di bonifica alle altre Amministrazioni e Enti coinvolti utilizzando il **Modulo L**.

L'esecuzione del piano è effettuata in contraddittorio con ARPA, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'Autorità titolare del procedimento di bonifica entro 45 giorni.

La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte di ARPA, che conferma il conseguimento dei valori di CSC dei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del

suolo. A tal fine l'ARPA invia il **Modulo O** debitamente compilato agli Enti competenti e al soggetto obbligato/interessato.

Se i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrano che non sono stati conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, l'ARPA comunica le difformità riscontrate all'Autorità competente e al soggetto di parte, il quale entro i successivi 45 giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito secondo la procedura ordinaria.

I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto proponente, nel rispetto dell'art. 2, co. 3 del D.lgs 152/06.

4.2 Siti di ridotte dimensioni (art. 249, D.lgs 152/06)

Fermo restando quanto stabilito ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 delle presenti Linee Guida, la procedura semplificata di cui all'art. 249 e all'Allegato 4, Parte Quarta, Titolo V, del D.lgs 152/06 si basa sulla semplificazione delle procedure amministrative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle CSC per i siti di ridotte dimensioni oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore ai 1000 m².

Si distinguono tre casi, in funzione della matrice ambientale interessata dalla potenziale contaminazione e dell'efficacia degli interventi di MISE.

Caso 1. Qualora gli interventi di MISE riportino le concentrazioni al di sotto delle CSC, la documentazione riguardante i siti di ridotte dimensioni oggetto di procedura semplificata è aggiornata entro 30 giorni da parte del soggetto obbligato da una Relazione Tecnica descrittiva degli interventi effettuati e da una autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento, redatta secondo lo schema riportato nel **Modulo F**.

L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte dall'Autorità competente nei successivi 15 giorni. Nel caso queste vengano svolte e gli esiti siano positivi, la chiusura del procedimento si perfeziona con una attestazione da parte della Provincia con l'invio del **Modulo M** agli Enti competenti nonché al soggetto obbligato/interessato.

Qualora, a seguito del superamento dei valori soglia di contaminazione (CSC), oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, siano necessari opportuni interventi di messa in sicurezza d'urgenza (quali la movimentazione e asportazione di terreno), il procedimento non può essere concluso con l'autocertificazione, ma deve svolgersi con la presentazione del progetto unico di bonifica e l'approvazione degli Enti competenti in Conferenza di servizi, come specificato ai successivi casi 2 e 3.

Caso 2. Qualora gli interventi di MISE non siano tali da ricondurre i valori delle concentrazioni delle sostanze contaminanti al di sotto delle CSC, sono necessari interventi di bonifica. In particolare, nel caso di superamenti delle CSC nella matrice suolo, il soggetto responsabile può scegliere tra due percorsi alternativi:

1. bonifica alle CSC;
2. bonifica alle CSR.

Caso 3. Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile provvederà alla presentazione alle Autorità competenti di un unico progetto di bonifica alle CSR.

Sia nel caso 2 che nel caso 3, il progetto unico di bonifica o messa in sicurezza deve contenere:

- le eventuali misure di prevenzione/ MISE adottate o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente (**Modulo B**);
- la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione (**Modulo C**);
- la descrizione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza da attuare;
- nel caso di bonifica alle CSR, i risultati dell'analisi di rischio sito-specifica (**Modulo D**).

Il progetto, nonché la modulistica sopracitata, è inviato dal soggetto obbligato/interessato a Regione Lazio, Provincia, Comune, ARPA territorialmente competente e Prefetto nonché al MATTM, nel caso di un sito incluso nella perimetrazione di SIN.

Sia nel caso 2 che nel caso 3, il sito è iscritto all'anagrafe dei siti contaminati; l'iscrizione all'Anagrafe è comunicata dal Comune ovvero dalla Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali, alle altre Amministrazioni e Enti coinvolti nonché al soggetto obbligato/interessato tramite il **Modulo I**.

Il progetto è approvato in Conferenza dei servizi convocata dall'Amministrazione responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, ossia il Comune ai sensi della L.R. 23/06 ovvero la Regione, nel

solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali, ovvero il MATTM, nel caso di SIN, entro 60 giorni dalla sua presentazione, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.

Gli esiti delle attività di bonifica/MISO/MISP svolte sono trasmesse dal soggetto obbligato o interessato agli Enti competenti utilizzando il **Modulo E**.

Le informazioni finanziarie di sintesi relative all'intervento effettuato sono trasmesse dall'Amministrazione responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, ossia il Comune ai sensi della L.R. 23/06 ovvero la Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali, ovvero il MATTM, nel caso di SIN, alle altre Amministrazioni e Enti competenti secondo lo schema del **Modulo L**.

Il soggetto obbligato o interessato richiede il rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in sicurezza permanente per il sito o per il lotto funzionale inviando agli Enti competenti il **Modulo G**.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione (**Modulo N**) sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

4.3 Punti vendita carburante (DM 31/2015)

Fermo restando quanto stabilito al punto 3.2 delle presenti Linee Guida, i criteri per la per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (PV) con area inferiore a 5000 m² sono individuati dal D.M. 31/2015.

Il regime speciale si applica anche:

1. alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore del D.M. (7.04.2015);
2. alla dismissione di punti vendita carburante;
3. ai punti vendita carburante con area di sedime inferiore a 1000 m².

Il superamento, anche per un solo parametro, delle CSC di riferimento deve essere comunicato dal soggetto responsabile o dal gestore/proprietario del sito non responsabile agli Enti competenti utilizzando il **Modulo A**. Devono inoltre essere individuate e attuate le misure di prevenzione/MISE necessarie a prevenire, impedire ed eliminare la diffusione delle sostanze inquinanti e queste devono essere comunicate dal responsabile o dal proprietario/gestore non responsabile agli Enti competenti tramite il **Modulo B**.

In seguito alla notifica di potenziale contaminazione, l'ARPA comunica alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto nonché al soggetto obbligato/interessato la registrazione del sito nella Banca Dati dei Siti interessati da procedimento di bonifica e la contestuale attribuzione del codice identificativo di registrazione tramite il **Modulo H**.

Se gli interventi di prevenzione/MISE riportano le concentrazioni di contaminanti al di sotto delle CSC, il soggetto interessato invia apposita comunicazione agli Enti competenti entro 60 giorni, utilizzando il **Modulo F**. La comunicazione è corredata da una relazione tecnica che descrive gli interventi effettuati e da una autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento. La comunicazione del soggetto interessato conclude il procedimento. La Provincia e l'ARPA, nei successivi 60 giorni, possono svolgere controlli e verifiche nel sito. Nel caso gli esiti delle eventuali indagini siano positivi, la Provincia invia il **Modulo M** compilato in tutte le sue parti agli Enti competenti nonché al soggetto obbligato e/o interessato.

Qualora, a seguito del superamento delle CSC, oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari opportuni interventi di messa in sicurezza d'urgenza (quali la movimentazione e asportazione di terreno), all'autocertificazione dovrà essere allegata una apposita relazione tecnica descrittiva delle attività condotte, completa di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate, al fine di verificare che il materiale rimosso, per tipologia e quantità, sia limitato a quanto strettamente necessario. Unitamente ai predetti documenti dovrà essere inoltre inviato un piano di collaudo completo di cronoprogramma per l'eventuale verifica e controllo da parte dell'autorità competente. In caso vengano confermati i superamenti delle CSC, oltre alle misure di prevenzione/MISE, il soggetto obbligato o interessato deve effettuare uno dei seguenti interventi:

1. bonifica alle CSC;
2. messa in sicurezza o bonifica alle CSR.

In entrambi i casi, il sito è iscritto all'anagrafe dei siti contaminati; l'iscrizione all'Anagrafe è comunicata dal Comune ovvero dalla Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o

più Amministrazioni comunali, alle altre Amministrazioni e Enti coinvolti nonché al soggetto obbligato o interessato tramite il **Modulo I**.

Il soggetto obbligato o interessato deve presentare a Regione Lazio, Provincia, Comune, ARPA territorialmente competente e Prefetto un unico progetto di bonifica o messa in sicurezza che contenga:

- le misure di prevenzione/MISE adottate o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente (**Modulo B**);
- la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata nel sito a seguito della caratterizzazione (**Modulo C**);
- la descrizione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza da attuare
- nel caso di bonifica alle CSR, l'elaborato di analisi di rischio sito-specifica (**Modulo D**).

Il progetto è approvato dalle Autorità competenti entro 60 giorni dall'avvio del procedimento. In seguito all'ultimazione degli interventi approvati, il soggetto obbligato trasmette agli Enti competenti gli esiti delle attività svolte (**Modulo E**).

Le informazioni finanziarie di sintesi relative all'intervento effettuato sono trasmesse dall'Amministrazione responsabile del procedimento amministrativo di bonifica, ossia il Comune ai sensi della L.R. 23/06 ovvero la Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più Amministrazioni comunali, alle altre Amministrazioni e Enti competenti secondo lo schema del **Modulo L**.

Il soggetto obbligato o interessato richiede il rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in sicurezza permanente per il sito o per il lotto funzionale inviando agli Enti competenti il **Modulo G**.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione (**Modulo N**) sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

5 Approvazioni/autorizzazioni

Le approvazioni e le autorizzazioni disposte in Conferenza di servizi, comprese quelle relative al Piano di monitoraggio, sono emesse con determinazione dirigenziale dal Comune ovvero dalla Regione, nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più amministrazioni comunali.

Per l'approvazione del Piano di monitoraggio, il Comune, ovvero la Regione nel solo caso di procedimento interessante il territorio di due o più amministrazioni comunali, acquisito il parere della Provincia, coadiuvata dall'ARPA, emette i provvedimenti di competenza.

Per i procedimenti che riguardano siti inclusi nei SIN, la titolarità del procedimento amministrativo di bonifica è demandata al MATTM che emette i relativi provvedimenti di competenza. Sono esclusi dalla perimetrazione i punti vendita carburanti e i siti di scarica.

La certificazione relativa al completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza operativa e/o messa in sicurezza permanente è emessa dalla Provincia, anche sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA (art. 248, co. 2, D.lgs 152/06), e viene trasmessa al Comune, alla Regione, all'ARPA competente per territorio e al Prefetto nonché al MATTM nel caso di SIN. La certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie previste dall'art. 242, co. 7 del D.lgs 152/06.

6 Attività di controllo

Ai sensi dell'art. 197, co.1, lett. a, del D.lgs 152/06, in attuazione dell'art. 19 del D.lgs 267/00, le attività di controllo nell'ambito dei procedimenti di bonifica sono di competenza della Provincia.

Il supporto tecnico e la collaborazione dell'ARPA, prevista dagli articoli 242, 248, co. 1 e co. 2, vengono regolati ai sensi del co. 2 dell'art. 197, attraverso la sottoscrizione di una convenzione, il cui schema è riportato nell'Allegato B alla D.G.R. di approvazione delle presenti linee guida.

Le Convenzioni tra l'ARPA e le Province previste dall'art. 197 del D.lgs 152/06 possono avere ad oggetto esclusivamente attività di dettaglio tecnico e sono volte a consentire all'Amministrazione provinciale l'adempimento delle proprie competenze; non possono essere oggetto di convenzione deleghe di attività attribuite direttamente dallo Stato alle Amministrazioni provinciali, quali le indagini volte all'individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 244 del D.lgs 152/06.

In tale contesto, l'ARPA Lazio può svolgere sia attività istruttorie, attraverso la disamina tecnica di dati e informazioni ambientali nonché di elaborati progettuali, sia attività di campo, attraverso la realizzazione di sopralluoghi e riscontri diretti (campionamento e analisi).

In particolare, con riferimento a quanto previsto alla Parte Quarta del Titolo V del D.lgs 152/06, le attività di controllo, sia nell'ambito della procedura ordinaria di bonifica che di quelle semplificate, in generale includono:

- controlli su quanto dichiarato dai soggetti obbligati nelle autocertificazioni di cui al punto 3.4 delle Linee Guida;
- controlli sull'efficacia delle misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza adottate;
- controlli in fase di caratterizzazione, finalizzati a verificare le modalità di svolgimento delle indagini da parte del soggetto obbligato e la loro rispondenza agli elaborati progettuali approvati dagli Enti competenti nonché a validare gli esiti delle indagini svolte dal soggetto obbligato mediante campionamento in contraddittorio e analisi dei campioni raccolti da parte dei laboratori dell'ARPA;
- controlli in fase di bonifica, finalizzati alla verifica dell'efficacia degli interventi attuati e all'accertamento della loro rispondenza al progetto approvato;
- controlli in fase di monitoraggio, in particolare durante o dopo l'elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica nonché in seguito agli interventi di bonifica/MISO/MISP;
- controlli durante le operazioni di collaudo in relazione al progetto approvato, finalizzati a verificare l'avvenuto ripristino dell'area alle condizioni antecedenti l'evento di contaminazione e il raggiungimento degli obiettivi di bonifica progettuali.

7 Conferenze di Servizi

La Conferenza di servizi è convocata dall'Amministrazione procedente ai sensi della L. 241/90 secondo le modalità di cui agli artt. 14 e ss.

Nell'ambito della Conferenza di servizi, ogni Amministrazione convocata rende la propria determinazione di competenza in relazione a pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, previsti dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90, l'ARPA Lazio esprime le proprie valutazioni tecniche in merito agli elaborati oggetto della conferenza di servizi e le rimette all'Autorità titolare del procedimento amministrativo di bonifica.

In particolare, l'ARPA Lazio esprime la propria valutazione tecnica sui seguenti elaborati progettuali:

- piano di caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica/MISO/MISP nel caso di procedura ordinaria ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/06;
- piano di caratterizzazione/collaudo a seguito degli interventi di bonifica dei suoli alle CSC, nel caso di procedura semplificata ai sensi dell'art. 242-bis del D.lgs 152/06;
- progetto unico di bonifica contenente i risultati della caratterizzazione ed, eventualmente, dell'analisi di rischio, nel caso di procedura semplificata ai sensi dell'art. 249 del D.lgs 152/06 e del D.M. 31/15.

Alle Conferenze di servizi partecipa, oltre alla struttura regionale competente in materia di siti inquinati e alle altre Amministrazioni di cui all'art. 242 del D.lgs 152/06, anche la struttura regionale competente in materia di rifiuti.

In ambito di Conferenza di servizi nonché al di fuori del regime di Conferenza di servizi, l'ARPA Lazio coadiuva l'Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli elaborati sopra elencati. L'ARPA può inoltre fornire supporto tecnico-scientifico alle Province in merito agli elaborati oggetto della Conferenza. Tale supporto è volto al completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dalle Amministrazioni provinciali nonché al perfezionamento, da un punto di vista strettamente tecnico, del parere di competenza che la stessa Amministrazione è tenuta a rendere in sede di Conferenza di servizi. Il supporto tecnico e la collaborazione dell'ARPA vengono regolati attraverso la sottoscrizione di una convenzione, il cui schema è riportato nell'Allegato B alla D.G.R. di approvazione delle presenti linee guida.

In caso di Conferenza simultanea sincrona, il personale dell'Arpa, compatibilmente con gli impegni istituzionali e di servizio, partecipa o comunque garantisce il supporto all'Amministrazione regionale. In sede di Conferenza, l'Arpa provvede ad illustrare i risultati dell'istruttoria tecnica condotta, evidenziando le eventuali criticità riscontrate.

Nell'ambito dei procedimenti di bonifica ordinari in aree con presenza di inquinamento diffuso partecipa alla Conferenza di servizi anche l'ASL territorialmente competente.

8 Valori di fondo naturale e antropico

Nel caso di superamento delle CSC definite per la specifica destinazione d'uso del sito, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni dei parametri non conformi vengano assunte pari al valore di fondo (naturale o antropico) esistente.

Nelle more di uno specifico studio dei valori di fondo finalizzato alla predisposizione della mappatura regionale, il soggetto obbligato o interessato proprietario/gestore del sito trasmette un elaborato tecnico alla Regione Lazio, all'ARPA nonché all'Amministrazione responsabile del procedimento di bonifica, nel quale è documentata e scientificamente motivata la compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idro-geologiche ed antropiche presenti nel contesto territoriale di appartenenza.

I tecnici dell'ARPA esaminano la documentazione ricevuta e, anche sulla base di ulteriori dati disponibili e delle condizioni sito specifiche del contesto territoriale considerato, valutano la correttezza e la fondatezza delle motivazioni presentate, trasmettendo gli esiti all'Amministrazione regionale.

A tal fine, è necessario tener presente, in special modo nel caso di condizioni territoriali particolarmente complesse, quanto riportato nel documento SNPA *“Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee”* (2017). Eventuali modificazioni rispetto a quanto previsto nelle Linee Guida SNPA saranno possibili solo nel caso di una approfondita conoscenza delle caratteristiche del territorio, anche comprovata da indagini conoscitive e studi scientifici pregressi.

A conclusione dell'istruttoria, ARPA comunica alla Regione Lazio se i contenuti del documento risultano condivisibili e se le considerazioni tecniche presentate siano tali da giustificare la presenza di valori superiori alle CSC di riferimento nel sito di interesse. Ove necessario, ARPA può effettuare attività di campionamento in contraddittorio sul sito interessato, con oneri a carico del soggetto obbligato o interessato, al fine di verificare i dati presentati dal soggetto di parte.

La valutazione di merito e l'attribuzione del valore numerico di fondo naturale o antropico è demandata ai sensi di legge alla Regione Lazio che provvede in tal senso, tramite Conferenza di servizi, una volta recepite le conclusioni istruttorie da parte di ARPA Lazio.

9 Inquinamento diffuso (art. 239, co. 3, D.lgs 152/06)

Per inquinamento diffuso, secondo quanto previsto dell'art. 24, co.1, lett r), del D.lgs 152/06, si intende *“la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine”*.

Le cause che possono dare origine ad inquinamento diffuso non riconducibile ad alcuna sorgente puntuale o specifica attiva nel presente o nel passato, possono essere individuate in sorgenti già esse stesse connotabili come diffuse e comunque riferibili ad una collettività relativamente indifferenziata o più sorgenti puntuali per le quali non sia possibile discriminare il contributo delle singole fonti alla contaminazione riscontrata. Restano escluse in ogni caso tutte le fattispecie di presenza di sorgenti attive di contaminazione per le quali si possa attuare l'ordinario procedimento di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs 152/06.

Con DGR n. 130 del 12 marzo 2019 è stato deliberato l'avvio delle attività di elaborazione di un piano regionale di gestione dell'inquinamento diffuso, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art.239, comma 3, D.lgs. n. 152/06 s.m.i. che preveda sulla base delle linee guida di indirizzo contenute nel documento ISPRA n.146/2017 *“Criteri per l'elaborazione di piani di gestione dell'inquinamento diffuso”*, a titolo esemplificativo:

- una definizione operativa di inquinamento diffuso dettando i criteri distintivi per l'esatta individuazione di detta ipotesi di contaminazione;
- una attività conoscitiva finalizzata al censimento regionale dei siti interessati;
- criteri per individuare le priorità di indagine;
- criteri per la gestione dell'inquinamento diffuso (perimetrazione, caratterizzazione istituzione tavolo tecnico regionale di coordinamento, interventi di mitigazione del rischio, interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, attività di monitoraggio in itinere e post intervento);
- criteri per la valutazione dei rischi potenziali sanitario e ambientale;
- in particolare, per la valutazione del rischio sanitario: l'individuazione della tipologia di utilizzo del suolo, lo scenario di esposizione della popolazione (suolo urbano a uso verde/ residenziale, suolo agricolo, arenili), la definizione di inquinanti indice sulla base dell'entità del superamento delle CSC (o dei valori di fondo naturale);
- la definizione di obiettivi;
- una attività di raccolta dati, analisi di campo e di laboratorio;

- una attività di elaborazione dei dati raccolti attraverso un software al fine di creare una rete dati su tutto il territorio regionale;
- programmi di indagine epidemiologica e la predisposizione di specifici presidi territoriali sanitari a supporto della popolazione;
- una attività di comunicazione ed informazione rivolta alla collettività e al mondo scientifico e di ricerca nonché agli enti pubblici interessati;
- l'avvio di campagne di sensibilizzazione nei settori produttivi attraverso il coinvolgimento delle associazioni e dei consorzi di categoria;
- laddove l'inquinamento dipenda da fonti di nutrienti provenienti da pratiche di fertilizzazione dei campi agricoli l'allestimento di siti sperimentali ove testare e mettere a punto tecniche innovative e consentirne il trasferimento in ambito agricolo e forestale con un programma specifico di monitoraggio per verificare l'efficacia delle tecniche adottate;
- la promozione di startup di ricerca per la messa in atto di tecnologie innovative volte a prevenire e controllare fenomeni di inquinamento diffuso oltreché a bonificare le aree già interessate da detta tipologia di inquinamento;
- programmi di formazione per i vari operatori economici coinvolti per fornire elementi utili a prevenire l'inquinamento diffuso e ad affrontare l'emergenza con i dovuti presidi.

Detto piano costituirà uno strumento utile ed essenziale per la successiva gestione delle singole fattispecie di inquinamento diffuso sul territorio regionale anche attraverso la definizione di accordi di programma con le amministrazioni territorialmente competenti e gli enti tecnici di ricerca e controllo

Nelle more di una specifica disciplina regionale ai sensi dell'art. 239, comma 3, D.lgs. n. 152/06, nel rispetto dei criteri generali del Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 le amministrazioni provinciali svolgeranno i compiti ad esse attribuiti dagli artt. 244 e 245 del D.lgs 152/06 in relazione all'individuazione del responsabile della contaminazione con il supporto tecnico di ARPA Lazio per le operazioni di campionamento e analisi delle matrici ambientali che si ritenessero necessarie, mediante stipula di apposito accordo formale. Le Amministrazioni comunali, il cui territorio risulta potenzialmente interessato da fenomeni di inquinamento diffuso, forniranno i dati relativi ai procedimenti di bonifica di propria competenza nonché ogni altra informazione utile ad individuare le attività insistenti sul territorio che potrebbero aver determinato la contaminazione.

10 Aree agricole (art. 241, D.lgs 152/06)

Per gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza d'emergenza, operativa e permanente delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, nelle more dell'adozione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali del relativo regolamento, si continuano ad applicare le CSC previste per i siti a destinazione residenziale/verde pubblico di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.lgs 152/06.

11 Modalità di trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa e aggiornamento dell'Anagrafe dei siti da bonificare

Il responsabile dell'inquinamento o altro soggetto accertatore nonché le Amministrazioni e Enti pubblici interessati dovranno provvedere ad inviare le comunicazioni/notifiche e/o la documentazione tecnica di propria competenza utilizzando la modulistica allegata alle presenti linee guida.

In particolare, la sopracitata modulistica dovrà essere compilata on-line tramite l'applicativo informativo per la gestione dei siti interessati da procedimento di bonifica (A.S.P.BON. Lazio) implementato dall'ARPA ai sensi dell'art. 451 del D.lgs 152/06 e reso disponibile sul sito web dell'Agenzia al link <http://www.arpalazio.gov.it/> nonché sul sito web della Regione Lazio al link http://www.regione.lazio.it/rl_main/.

La modulistica, debitamente compilata in tutte le sue parti tramite applicativo on-line, inclusi gli eventuali allegati tecnici, dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni e Enti competenti sia in formato cartaceo che digitale (tramite posta elettronica certificata).

Nel caso di siti inclusi nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale “Bacino del fiume Sacco” o di altri siti di interesse nazionale, tutta la documentazione tecnico-amministrativa dovrà essere inviata anche al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sia tramite la modulistica allegata alle presenti linee guida, sia in accordo a quanto previsto dalle “Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco”, approvate con Decreto Direttoriale 370/STA del 4/08/2017.

Ferme restando le notifiche già inviate alle Amministrazioni competenti e all’ARPA tramite la modulistica previgente, qualora alla data di emanazione delle presenti linee guida, non risultassero trasmessi alle Amministrazioni competenti tutti i dati e le informazioni utili a definire lo stato di avanzamento del procedimento di bonifica, i responsabili della contaminazione o i gestori/proprietari del sito non responsabili dovranno provvedere nei minimi tempi tecnici o comunque in sede della prima Conferenza di servizi utile, all’aggiornamento degli stessi, utilizzando la modulistica di cui alle presenti linee guida.

Il popolamento dell’Anagrafe dei siti contaminati nonché la raccolta e gestione dei dati e delle informazioni riguardanti i siti potenzialmente contaminati avverrà in automatico tramite l’applicativo A.S.P.BON. Lazio, all’esito di ciascuna fase del procedimento di bonifica, in particolare sulla base di:

- notifiche/comunicazioni di potenziale contaminazione da parte del responsabile della contaminazione o del gestore/proprietario del sito non responsabile;
- comunicazioni di potenziale contaminazione da parte delle pubbliche Amministrazioni;
- risultati delle attività di caratterizzazione condotte nel sito;
- risultati dell’analisi di rischio sito-specifica;
- esiti degli interventi di bonifica/MISO/MISP effettuati;
- decisioni e prescrizioni della Conferenza di servizi;
- attività di verifica istruttoria condotta dalla Provincia con il supporto tecnico dell’ARPA;
- attività di sopralluogo, campionamento e analisi svolta da ARPA.

I soggetti coinvolti nell’aggiornamento dell’Anagrafe nonché nella compilazione on-line della modulistica riportata in allegato alle presenti linee guida sono riportati di seguito:

- il soggetto responsabile della contaminazione o il gestore/proprietario del sito non responsabile provvede alla trasmissione dei Moduli da A a G relativi alle comunicazioni di potenziale contaminazione, agli esiti degli interventi effettuati del sito e dell’analisi di rischio sito-specifica conseguenti ad atti autorizzativi, alle autocertificazioni o richieste di rilascio di certificazione di avvenuta bonifica;
- i Comuni, ovvero la Regione, nel caso di siti ricadenti nel territorio di due o più amministrazioni comunali, provvedono a comunicare ai soggetti interessati l’iscrizione di un sito nell’Anagrafe dei siti da bonificare (Modulo I);
- l’Amministrazione responsabile del procedimento amministrativo di bonifica comunica i dati finanziari di sintesi riguardanti l’intervento di bonifica/MISO/MISP effettuato (Modulo L);
- le Province, in qualità di Autorità di controllo, sulla base degli esiti delle attività di verifica istruttoria tecnico-amministrativa condotte, ove necessario, con il supporto tecnico-analitico dell’ARPA, rilasciano la certificazione di mancata necessità di intervento (Modulo M) o la certificazione di avvenuta bonifica (Modulo N);
- l’ARPA rilascia la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 242-bis del D.lgs 152/06 (Modulo O). Inoltre, l’Agenzia, nell’ambito delle attività di controllo e di supporto ai soggetti istituzionali, cura l’aggiornamento dei dati forniti dal responsabile della contaminazione o da altro soggetto accertatore, sulla base delle decisioni e prescrizioni stabilite in sede di Conferenza di servizi nonché in relazione ai dati e alle informazioni ambientali in proprio possesso, anche conseguenti ad attività di campionamento e analisi effettuate in contraddittorio. In ogni caso, sebbene non richiesto espressamente dalla normativa, ogni modifica o aggiornamento all’Anagrafe a cura dell’ARPA è effettuato in seguito ad espressa richiesta dell’Amministrazione responsabile del procedimento di bonifica o comunque nell’ambito della Conferenza di servizi.

12 Oneri

Le attività poste in capo alle Province o alla Città Metropolitana di Roma Capitale, svolte nei modi previsti dalla normativa, sono da effettuarsi in base all'art. 2, co. 3 del D.lgs 152/06, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sono pertanto posti a carico del responsabile della contaminazione gli oneri aggiuntivi derivati alla Pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività istruttorie conseguenti alla contaminazione. Tali oneri sono stabiliti in via forfettaria e calcolati in base alla Tabella 1.

Ad essi vanno aggiunti i costi delle specifiche attività di sopralluogo, campionamento e analisi svolte dall'ARPA nel corso del procedimento, calcolati in base al tariffario dell'Agenzia corrente.

Superficie sito (m ²)	Autocertificazioni	Attività di caratterizzazione	Attività per analisi di rischio	Attività di monitoraggio	Interventi di bonifica e/o messa in sicurezza	Certificazione di avvenuta bonifica	Coefficiente di adeguamento (K)
$S \leq 1.000$	300	500	500	500	500	300	1
$1.000 < S \leq 2.000$	$300 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$300 \times S \times K$	0,95
$2.000 < S \leq 4.000$	$300 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$300 \times S \times K$	0,80
$4.000 < S \leq 7.000$	$300 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$300 \times S \times K$	0,70
$7.000 < S \leq 10.000$	$300 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$300 \times S \times K$	0,60
$10.000 < S \leq 100.000$	$300 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$500 \times S \times K$	$300 \times S \times K$	0,55
$100.000 < S < \infty$	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	

$$S = 0,001 \times \text{superficie effettiva}$$

13 Gestione del periodo transitorio

Fino alla data del 31/12/2019, ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe dei siti da bonificare, la modulistica di cui alle presenti linee guida, inclusi gli eventuali allegati tecnici, deve essere trasmessa alle Amministrazioni competenti e all'ARPA Lazio tramite posta elettronica certificata. L'ARPA Lazio provvede all'aggiornamento dell'anagrafe per quanto attiene ai dati e informazioni contenuti nei Moduli A e B.